

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19
del 30-05-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** e questo giorno **trenta** del mese di **Maggio** alle ore **10:30** nella Sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge, il Dott. Michele Bray, nominato Commissario con Decreto della Prefettura di Grosseto prot. 29483 del 18-05-2022, per la provvisoria gestione del nuovo Comune di Castell'Azzara.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Riccardo Masoni il quale provvede alla redazione del presente verbale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con nota 2660 del 16/05/2022 la maggioranza dei Consiglieri di questo Ente ha presentato le proprie dimissioni contestuali producendo le conseguenze di cui all'Art 141 c.1 lettera b) n.3 del Dlgs 267/00;
- Che dette dimissioni sono state trasmesse alla Prefettura di Grosseto con nota n.2662 del 16/05/2022 per l'emanazione degli atti successivi;
- Che conseguentemente la stessa Prefettura ha provveduto a nominare il Dott. Michele Bray quale Commissario del Comune di Castell'Azzara, con proprio atto n.29483 del 18/05/2022;
- Che in ragione di questo il Commissario nominato svolge le funzioni di volta in volta assegnate dell'ordinamento ai soggetti sostituiti e cioè il Sindaco, la Giunta Municipale e il Consiglio Comunale;

VISTO il Decreto N° 1 del 23/05/2022 di conferma dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente e dei relativi incarichi dei Funzionari Responsabili dei settori amministrativi oggi in essere;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

ACQUISITE le Delibere di Assemblea dell'ATO Toscana Sud (ODG n.5 e ODG n.6) rispettivamente DA n.15/22 e DA n.16/22; inviate con protocollo 3169 del 18/05/2022 e registrate al protocollo dell'Ente al numero 2746 del 19/05/2022;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 342.437,00 di cui €. 235.890,00 per costi variabili ed € 106.547,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 295.529,33	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 92.663,93
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 202.865,40

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 46.907,67	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 13.883,07
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 33.024,60

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2022, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 342.437,00 e comprende i costi fissi, pari al 31,11% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 68,89% come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- le ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche e che il Comune di Castell'Azzara, per l'anno 2022, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 86% per le utenze domestiche e del 14% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e

sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2022 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie Ka	Coefficiente proporzionale di produttività Kb
1	0.82	0.60
2	0.92	1.40
3	1.03	1.80
4	1.10	2.20
5	1.17	2.90
6 o più	1.21	3.40

UTENZE NON DOMESTICHE			
Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,34	2,93
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,70	5,95
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,23	1,95
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,06	8,66
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,69	5,52
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,93	7,88
2 .8	UFFICI,AGENZIE	0,76	6,48
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,48	4,10
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,86	7,28

2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	0,86	7,31
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	0,68	5,75
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,92	7,82
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,53	4,47
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	5,01	42,56
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	3,83	32,52
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1,91	16,20
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	6,58	55,94
2 .22	AGRITURISMI CON RISTORANTE	1,02	8,66
2 .23	AGRITURISMI SENZA RISTORANTE	0,65	5,52
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-RID. 30% PROD. RIF. SP. E ASS. ART. 2 C. 2 R	0,23	1,95
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RID. 30% PROD. R	0,68	5,75
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RID. 30% PROD. RIF. SP. E ASS. A	0,92	7,82
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RID. 30% PROD. R	0,53	4,47
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-ESENZIONE DAL PA	1,91	16,20
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-RID. 70% PER UTENZE NON SERVITE	0,31	2,59
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-RIDUZIONE 70% PER UTENZE NON SERVITE	0,31	2,59
2 .8	UFFICI,AGENZIE-RID. 10% PROD. RIF. SP.E ASS. ART.2 C. 2 REGOLAM.	0,76	6,48
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RID. 20% PROD. R	0,53	4,47
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Esente - inagibile collabente	0,23	1,95
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-Esente - inagibi	0,53	4,47
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-Esente - scuole	0,34	2,93
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Esente - stalle, fienili, ricoveri animali.	0,23	1,95
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-Riduzione rifiuti	0,48	1,23

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 *[in alternativa specificare quali coefficienti risultano inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati nelle suddette tabelle, comunque nei limiti stabiliti dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124) e motivare le ragioni per cui si è ritenuto di derogare];*

DATO ATTO che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2022 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

RICHIAMATO vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

«1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

2. La copertura finanziaria per le riduzioni/agevolazioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

VISTO l'articolo 11, comma 13) del Regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 31/03/2021, che testualmente prevede: *“Il Comune può prevedere, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale del Comune stesso, salvo non si tratti di riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata dal servizio universale”*;

PRESO ATTO che con delibera n° 17 del 30/06/2021 avente ad oggetto *“PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2021 AI FINI DELLA TARI 2021”* veniva approvato il PEF 2021 per un importo complessivo di 340.029,00;

RILEVATO un aumento del PEF 2022 rispetto al PEF 2021 per un importo pari a €2.408,00 e che per l'anno 2022 il metodo MTR-2 non prevede la riclassificazione tra costi fissi e costi variabili, aumentando così per le UD la componente variabile della tariffa del 16,29% e diminuendo la parte fissa del 25,73% mentre per le UND la componente variabile aumenta del 27,65% mentre diminuisce quella fissa del 21,67%;

RITENUTO di prevedere una apposita agevolazione per le utenze non domestiche al fine di rilanciare l'economia e di finanziarle con apposite risorse di bilancio *“risorse COVID 2020 messe a disposizione dello stato tramite i trasferimenti già effettuati nel corso dell'anno 2020, specificatamente previste per le agevolazioni Tari non utilizzate nell'anno 2020”*. Di applicare la percentuale di agevolazione in base alle risorse di bilancio alle sole UND che risultano attive e di escludere le UND non attive, considerato che nelle utenze non domestiche alla categoria *“Esposizioni ed Autosiloni”*, risultano inserite attività formalmente cessate;

RICHIAMATO il Regolamento comunale che disciplina la Tari, all'art 11 comma 4 recita *“Nella situazione di attività produttive cessate o formalmente ed effettivamente sospese si applica la tariffa più bassa prevista per le utenze non domestiche”*;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RILEVATO pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 28 in data 29/06/2020;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Responsabile del Servizio Tributi;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Responsabile del Servizio Finanziario;

DELIBERA

- 1) **DI CONSIDERARE** le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) **DI UTILIZZARE**, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, per la determinazione delle tariffe 2022, il Piano Finanziario TARI, redatto sulla base del PEF (ATO-Comune) 2022, dell'importo di €.342.437,00, (approvato con Deliberazione in data odierna), riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI FISSARE** per l'anno 2022, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100% da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
- 4) **DI APPROVARE** per l'anno 2022, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	50.872,75	0,82	429,25	0,60	0,484063	63,799501
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	34.411,17	0,92	255,17	1,40	0,543095	148,865502
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	22.608,00	1,03	165,50	1,80	0,608030	191,398503
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	5.041,00	1,10	37,00	2,20	0,649353	233,931503
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	2.576,00	1,17	17,00	2,90	0,690675	308,364254
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	455,00	1,21	4,00	3,40	0,714288	361,530505

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	21,00	0,34	2,93	0,370475	0,899619
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	17,00	0,70	5,95	0,762743	1,826872
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	5.451,00	0,23	1,95	0,250615	0,598722
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	423,00	1,06	8,66	1,155012	2,658943
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	342,00	0,69	5,52	0,751847	1,694846

2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	250,00	0,93	7,88	1,013359	2,419454
2 .8	UFFICI,AGENZIE	725,00	0,76	6,48	0,828121	1,989602
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	184,00	0,48	4,10	0,523024	1,258853
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	1.021,00	0,86	7,28	0,937085	2,235231
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	113,00	0,86	7,31	0,937085	2,244443
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	1.575,00	0,68	5,75	0,740951	1,765464
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	174,00	0,92	7,82	1,002463	2,401032
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.821,00	0,53	4,47	0,577506	1,372456
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	339,00	5,01	42,56	5,459066	13,067509
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	342,00	3,83	32,52	4,173298	9,984854
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	556,00	1,91	16,20	2,081200	4,974005
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	49,00	6,58	55,94	7,169791	17,175669
2 .22	AGRITURISMI CON RISTORANTE	1.114,00	1,02	8,66	1,111426	2,658943
2 .23	AGRITURISMI SENZA RISTORANTE	541,00	0,65	5,52	0,708262	1,694846
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-RID. 30% PROD. RIF. SP. E ASS. ART. 2 C. 2 R	56,00	0,23	1,95	0,250615	0,598722
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RID. 30% PROD. R	182,00	0,68	5,75	0,740951	1,765464
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RID. 30% PROD. RIF. SP. E ASS. A	309,40	0,92	7,82	1,002463	2,401032
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RID. 30% PROD. R	126,00	0,53	4,47	0,577506	1,372456
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-ESENZIONE DAL PA	0,00	1,91	16,20	2,081200	4,974005
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-RID. 70% PER UTENZE NON SERVITE	64,00	0,31	2,59	0,346503	0,797683
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-RIDUZIONE 70% PER UTENZE NON SERVITE	72,00	0,31	2,59	0,346503	0,797683
2 .8	UFFICI,AGENZIE-RID. 10% PROD. RIF. SP.E ASS. ART.2 C. 2 REGOLAM.	342,00	0,76	6,48	0,828121	1,989602
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RID. 20% PROD. R	52,00	0,53	4,47	0,577506	1,372456
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Esente - inagibile collabente	87,00	0,23	1,95	0,000000	0,000000
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-Esente - inagibi	21,00	0,53	4,47	0,000000	0,000000
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-Esente - scuole	639,00	0,34	2,93	0,000000	0,000000
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Esente - stalle, fienili, ricoveri animali.	0,00	0,23	1,95	0,000000	0,000000
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI	86,00	0,48	1,23	0,523024	0,377655

	PROFESSIONALI-Riduzione rifiuti					
--	---------------------------------	--	--	--	--	--

- 5) **DI DARE ATTO** che le tariffe contenute nel documento allegato ed approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01/01/2022;
- 6) **DI APPLICARE** le agevolazioni sulla parte variabile delle tariffe alle utenze non domestiche limitatamente all'anno 2022;
- 7) **DI ESCLUDERE** le utenze che risultano come non domestiche nella categoria "Esposizioni ed Autosaloni", ma formalmente cessate;
- 8) **DI MODULARE** le percentuali, in base alle risorse;
- 9) **DI DARE ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia;
- 10) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 11) **DI DICHIARARE**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di dare immediata efficacia all'atto, immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

Pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a richiesta i sottoscritti esprimono in merito alla proposta entro riportata il seguente parere:

A) AI FINI DELLA REGOLARITA' TECNICA:

PARERE FAVOREVOLE

Li 30-05-2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE
(BARTOLOZZI STEFANIA)

B) AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE:

PARERE FAVOREVOLE

Li 30-05-2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(BARTOLOZZI STEFANIA)

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO
Dott. Michele Bray

IL SEGRETARIO COMUNALE
MASONI RICCARDO

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

[X] E' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico – albo on-line - come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18-06-2009 n. 69, dal 07-06-2022 al 22-06-2022.

IL MESSO _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Castell'Azzara, li 07-06-2022

MASONI RICCARDO

☒ E' divenuta esecutiva il giorno 18-06-2022
☒ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lvo 267/00;
☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Castell'Azzara, li 07-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
MASONI RICCARDO